

Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 11 settembre 1974 concernente il progetto di nuova legge tributaria del 30 agosto 1976



Sessione ordinaria primaverile 1976
Seduta XXXVI - 28 settembre 1976
Estratto pag. 1611 - 1612

3.10 LE IMPOSTE DELLE PERSONE GIURIDICHE - IMPOSTA MINIMA **(art. 83 - 85)**

Art. 83 Definizione e condizioni – Principio (M art. 73)

Il messaggio introduce l'imposta minima già adottata da alcuni Cantoni. Essa si fonda di regola come base di calcolo sulle entrate lorde, la proprietà immobiliare o il capitale investito. Il Tribunale federale l'ha ammessa dal profilo delle norme contro la doppia imposizione, circoscrivendone tuttavia i limiti. In particolare per le proprietà immobiliari il limite massimo complessivo per Cantone e Comune è stato fissato al 2% del valore degli immobili (cfr. Rivista tributaria ticinese 1975 / 2 pag. 41 ss.; cfr. pure in senso generale: RU 94 I 37 ss; 96 I 64 ss, 560 ss; nonché le sentenze e pubblicazioni citate in Hohn, Steuerrecht pag. 196).

L'art. 83 limita l'imposta minima agli immobili situati nel Cantone e a condizione che essa sia superiore alla normale imposizione del reddito e della sostanza imponibili. L'imposta minima è conseguentemente sostitutiva dell'imposta ordinaria sul reddito e sulla sostanza e soggiace al moltiplicatore comunale.

L'imposta minima tende a compensare le anomalie verificatesi sul piano intercantonale nella tassazione di società con attività su tutto il territorio della Confederazione. Soprattutto per le Compagnie d'assicurazione il computo del capitale di copertura come passivo e del corrispondente onere di interesse riduceva in pratica a minimi termini la tassazione nel Cantone dove erano situati gli immobili di tali società (cfr. M pag. 21 - 22)

Art. 84 Definizione e condizioni – Eccezioni

(M art. 74)

L'articolo, che non ha subito modificazioni in sede commissionale, circoscrive le società che non sono soggette all'imposta minima.

Art. 85 Calcolo dell'imposta

(M art. 75)

Il tasso del 2‰ per il solo Cantone eccede i limiti stabiliti dal Tribunale federale (cfr. ad art. 83). La soluzione scelta potrebbe quindi subire una modifica a dipendenza delle disposizioni contro la doppia imposizione intercantonale. A mente della commissione l'attuale prassi troppo limitativa dovrebbe però formare oggetto di riconsiderazione.

Il tasso è calcolato sul valore di stima ufficiale all'inizio dell'esercizio commerciale esclusa ogni deduzione di debiti. Le imposte ordinarie sull'utile netto e sul capitale nei due anni precedenti possono essere computate. Accanto all'imposta minima è evidentemente dovuta l'imposta immobiliare ai sensi degli art. 89 e ss.